



**REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE  
DELLO STATUTO UST CISL RAGUSA SIRACUSA**

*Testo adeguato alle modifiche apportate dal Consiglio Generale Confederale  
del 27 maggio 2016 e approvato dal Consiglio Generale Usr Cisl Sicilia il 20 luglio 2016*

**PARTE I:**  
**NORME DI COMPORTAMENTO RELATIVE AGLI ISCRITTI E AI DIRIGENTI**

**CAPITOLO I**  
**ISCRIZIONE E TESSERAMENTO**

**ART. 1**

La domanda di iscrizione alla CISL deve essere sottoscritta dall'interessato ed indirizzata alla Segreteria del Sindacato Territoriale di Federazione di categoria competente.

Qualora fossero noti orientamenti o comportamenti dell'aspirante socio che contrastino con le finalità e le regole contenute nello Statuto confederale, la Segreteria del sindacato Territoriale può respingere la domanda di iscrizione, dandone comunicazione all'interessato.

Contro la delibera di non accettazione della domanda, l'aspirante socio, entro 15 giorni dalla relativa comunicazione, può ricorrere alla Segreteria Generale della Federazione Nazionale di Categoria, che decide in via definitiva entro 20 giorni dalla ricezione del ricorso.

**ART. 2**

L'iscrizione alla CISL va fatta alla categoria lavorativa di appartenenza e nel territorio in cui si svolge la propria attività lavorativa. In caso di più attività lavorative o di più sedi lavorative nell'arco dell'anno, vale la scelta individuale dell'iscritto.

Le lavoratrici e i lavoratori in quiescenza che continuano a svolgere un'attività produttiva come dipendenti si iscrivono nella nuova categoria delle lavoratrici e dei lavoratori attivi di appartenenza.

Le lavoratrici e i lavoratori dipendenti delle strutture confederali della Cisl possono iscriversi in qualsiasi categoria nel territorio di competenza, purché non abbiano un incarico elettivo in una Federazione poiché in tal caso, dovranno iscriversi alla Federazione in cui esercitano il mandato.

Le/I Dirigenti in aspettativa non retribuita o in aspettativa retribuita possono scegliere a quale Federazione di categoria iscriversi con riferimento all'art. 31 L. 300/70 e all'art. 3 D.Lgs. 564/96.

Le Federazioni ed i Servizi dovranno realizzare strumenti idonei, anche informatici, per garantire la continuità associativa. A tal fine il programma per la gestione on-line delle/degli iscritte/i, predisposto dalla Confederazione, costituisce l'unico programma di anagrafe obbligatorio per tutte le strutture CISL e dovrà consentire la implementazione dell'Anagrafe Nazionale Unica contenente i dati delle Federazioni e dei servizi. Il completamento dell'Anagrafe Unica e la sua integrazione con il sistema dei servizi consentirà di realizzare, altresì, d'intesa con le Federazioni nazionali, progetti comuni per il proselitismo.

**ART. 3**

L'iscrizione alla CISL decorre, a tutti gli effetti, dalla data di presentazione della domanda e dal versamento dei relativi contributi.

All'iscritta/o sarà consegnata la tessera di iscrizione dell'anno in corso.

All'inizio di ciascun anno, e comunque entro il 30 aprile per gli iscritti in essere al 31 dicembre e che non siano cessati alla data della distribuzione delle tessere, va consegnata la tessera per l'anno in corso.

#### **ART. 4**

Ai sensi dell'Art. 14 dello Statuto Confederale i soci espulsi dall'organizzazione devono, per essere riammessi, inoltrare domanda di iscrizione al Comitato Direttivo/Consiglio Generale del Sindacato Territoriale di categoria di appartenenza.

La richiesta di iscrizione è accettata quando sia votata dai 2/3 delle/dei componenti il Comitato direttivo/Consiglio Generale medesimo e sia ratificata, a maggioranza semplice, dal Consiglio Generale della corrispondente Unione Sindacale Territoriale.

I soci espulsi dall'Organizzazione, che ricoprivano incarichi dirigenziali, dovranno inoltrare domanda di iscrizione al Comitato direttivo/Consiglio Generale della Federazione di categoria a cui erano iscritti al momento dell'espulsione.

La ratifica della struttura (orizzontale o verticale) avverrà nell'organismo direttivo in cui era espletata la funzione dirigente.

## CAPITOLO II LE FEDERAZIONI DI CATEGORIA

#### **ART. 5**

Spetta alle Federazioni nazionali di categoria, in uno con i sindacati di seconda affiliazione, con i settori e/o comparti merceologici, il compito di: a) promuovere e coordinare la costituzione e lo sviluppo dei propri organismi di base in ogni ambiente di lavoro e delle strutture sindacali ai vari livelli categoriali: rappresentanza sindacale aziendale (RSA), Sezione Aziendale Sindacale (SAS), Federazione Sindacale Territoriale (FST), Federazioni sindacali regionali/interregionali (FSR/FSI) e Rappresentanza Locale Sindacale (RLS) in corrispondenza – rispettivamente – delle Unioni sindacali territoriali (UST) e delle Unioni sindacali regionali-interregionali (USR\_USI). Qualora le Federazioni nazionali di categoria, nel rispetto dell'art. 35 dello Statuto confederale, ritenessero in relazione ad oggettive esigenze organizzative, funzionali e di rappresentanza di dotarsi di "articolarioni funzionali" non coincidenti con le UST, le USR o le USI dovranno comunque garantire, in corrispondenza delle stesse la disaggregazione categoriale della rappresentanza democratica, l'espressione della stessa negli organismi UST e USR-USI, nonché la corrispettiva attribuzione della titolarità delle/degli iscritte/i e dei relativi flussi contributivi;

b) attuare, nell'ambito degli indirizzi e della programmazione confederale, iniziative intese a promuovere una efficace formazione sindacale.

Per il conseguimento di detti fini le Federazioni nazionali di categoria e i sindacati di seconda affiliazione esercitano le seguenti competenze: - eleggere nei loro Congressi di FST, FSR/FSI, RLS e Federazioni nazionali le/i delegate/i ai Congressi delle corrispondenti strutture orizzontali;

- partecipare, di norma con la/il propria/o Segreteria/o generale, alle riunioni degli organismi dei settori e/o comparti merceologici a tutti i livelli per conseguire il coordinamento e l'omogeneità delle decisioni;

- stabilire, nel proprio Consiglio generale, il riparto della contribuzione di competenza verticale e svolgere la funzione ispettiva e sindacale;

- attuare le gestioni straordinarie nelle proprie strutture ai vari livelli.

Il Collegio dei probiviri della Federazione nazionale di categoria ha giurisdizione e competenze anche sui sindacati di seconda affiliazione, sulle articolazioni di settore e/o di comparto merceologico della propria Federazione nazionale di categoria.

Gli Statuti delle Federazioni nazionali di categoria stabiliscono nell'ambito delle indicazioni del presente articolo più precise definizioni dei compiti all'interno delle proprie articolazioni.

Nell'ambito della Confederazione si configurano le organizzazioni a Statuto speciale che rappresentano in prevalenza lavoratrici e lavoratori autonome/i e associate/i produttrici e produttori dirette/i, che non occupano lavoratrici e lavoratori dipendenti.

Tali organizzazioni godono dell'autonomia statutaria necessaria per meglio rappresentare gli interessi professionali delle/degli associate/i, ferma restando l'ispirazione dello Statuto e dell'azione ai principi esposti nell'art. 2 dello stesso, nonché le normative riguardanti il tesseramento, l'elezione ed il finanziamento democratico degli organi, le incompatibilità.

Fermi restando i principi statutari citati, il Comitato esecutivo confederale verifica la sussistenza delle condizioni e la rispondenza degli Statuti delle suddette organizzazioni ai principi di cui al comma precedente.

La Confederazione può altresì stabilire patti associativi con soggetti che rappresentino aggregazioni culturali e sociali, associazioni professionali ed altre esperienze sindacali che, pur non essendo disciplinati secondo le forme istituzionali proprie del sindacato, organizzano tuttavia il lavoro in aree prevalentemente non contrattualizzate o per specificità professionali, nonché i servizi nelle loro più diverse forme e manifestazioni, condividendo le finalità ed i principi della CISL.

### CAPITOLO III LE INCOMPATIBILITA' FUNZIONALI

#### **ART. 6**

Al fine di dare piena attuazione ai principi contenuti nell'articolo 3 dello Statuto della Ust, prevenire ed evitare situazioni di sovrapposizione di ruoli e funzioni ovvero di concreta incompatibilità, sono stabilite le seguenti "incompatibilità funzionali":

a. incarichi di governo, giunta regionale, provinciale, associazioni di comuni e consorzio intercomunale, comunali, circoscrizionali di quartieri e simili comunque denominati;

b. candidature alla carica di Sindaco, Presidente della Regione e alle Assemblee Legislative nazionali, regionali, provinciali, associazioni di comuni, consorzio intercomunale e comunali, circoscrizionali, di quartiere simili comunque denominati;

c. incarichi esecutivi e direttivi nazionali, regionali, provinciali, associazioni di comuni e consorzio intercomunale, comunali, circoscrizionali, sezionali e simili comunque denominate in partiti, movimenti e formazioni politiche, associazioni che svolgono attività interferenti con quella sindacale.

Restano valide le incompatibilità previste dagli art. 8 e segg. del presente Regolamento nonché la competenza a deliberarle ai sensi del successivo art. 12.

#### **ART. 7**

Ai fini della corretta applicazione dello Statuto, si intende per incompatibilità la condizione dell'appartenente ad Organi che, per aver assunto qualsiasi degli incarichi indicati dagli artt. 8 e 10 del presente Regolamento, viene a trovarsi in contrasto con le finalità istituzionali proprie della CISL.

Tale situazione può essere rappresentata da qualsiasi iscritto mediante ricorso al Collegio Confederale dei Proviviri che decide ai sensi della procedura ordinaria stabilita dall'art. 26 del Regolamento di attuazione dello Statuto Confederale.

## **ART. 8**

Sono incompatibili con qualsiasi altro incarico le cariche di componente della Segreteria confederale, di Segretario/o generale e Segretario/o generale aggiunta/o delle USR-USI; di componente delle Segreterie di USR-USI con più di due territori; di Segretario/o generale e Segretario/o generale aggiunta/o di UST e di componente di segreteria di UST; di componente delle Segreterie delle Federazioni nazionali di categoria, di I affiliazione. Con decorrenza dal XVIII Congresso, per il periodo equivalente ad un mandato, non sono incompatibili gli incarichi di Segreteria di prima affiliazione con gli incarichi di Segreteria di seconda affiliazione, per le Federazioni di categoria che realizzano o che hanno realizzato la pluricomposizione.

Sono incompatibili con incarichi di componente di Segreteria Confederale ad ogni livello le cariche di componente delle Segreterie di categoria regionale di prima e seconda affiliazione con più di 6 mila iscritti e le cariche di componente di Segreteria di categoria territoriale di prima e seconda affiliazione con più di mille iscritti.

Le Federazioni nazionali di categoria nei rispettivi regolamenti possono ampliare i livelli di incompatibilità funzionali interne alla propria categoria.

## **ART. 9**

Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento e, in particolare, delle norme sulla incompatibilità di cui al successivo art. 10 vengono di seguito definiti gli enti, associazioni e società collaterali alla Cisl.

Sono enti collaterali alla CISL gli enti promossi dalla CISL ed i cui organi dirigenti sono direttamente o indirettamente eletti o designati da organismi della CISL.

Sono associazioni collaterali alla CISL (SICET – ADICONSUM – ANOLF – ANTEAS) le associazioni le cui quote associative sono in maggioranza di proprietà della CISL, delle Federazioni di categoria, delle USR e delle UST e le associazioni formalmente promosse dalla CISL nella fase costituente, anche unitamente ad altre organizzazioni e/o associazioni, pur se destinate ad associare liberamente singoli aderenti nello sviluppo della normale vita associativa.

Sono equiparate agli effetti dell'applicazione del presente Regolamento le associazioni costituite assieme alle altre organizzazioni sindacali confederali e/o in forma paritetica con le associazioni dei datori di lavoro per la gestione dei contenuti di specifici accordi sindacali che li prevedano.

Sono società collaterali alla CISL le società di capitale le cui quote di proprietà siano in maggioranza di proprietà della CISL, delle Federazioni di categoria, delle USR, o delle UST, finalizzate alla gestione delle proprietà immobiliari dell'Organizzazione, di servizi o di altre funzioni connessi ai fini primari dell'Organizzazione.

Rientrano nelle società collaterali alla CISL le cooperative costituite di iniziativa dell'Organizzazione ed i cui soci siano a maggioranza dei 4/5 dirigenti dell'organizzazione, costituite per i fini di cui al precedente comma. Sono da considerare agli effetti del presente regolamento, collaterali, le associazioni che hanno stipulato patti di adesione collettiva alla CISL come previsto dalle norme statutarie.

## **ART. 10**

Sono incompatibili

- gli incarichi di segretario generale, segretario generale aggiunto e di componente di segreteria con gli incarichi in organismi esecutivi, direttivi e di controllo nonché di legale rappresentante titolare o supplente di enti, associazioni o società non collaterali alla Cisl, comprese le società cooperative che svolgano attività economiche avendo alle proprie dipendenze lavoratori o soci lavoratori o collaboratori comunque denominati. Riguardo le

cooperative edilizie è possibile derogare alla precitata incompatibilità nei casi in cui il dirigente sindacale rivesta la qualità di socio assegnatario in una cooperativa di abitazione.

- gli incarichi di segretario generale, segretario generale aggiunto e di componente di segreteria con gli incarichi di legale rappresentante titolare o supplente di enti, associazioni o società, collaterali alla Cisl.

- gli incarichi in enti di origine contrattuale, ivi compresi gli enti bilaterali, e in enti o società pubbliche dove sia previsto per legge la presenza di una rappresentanza sindacale sono compatibili con gli incarichi di segretario generale, segretario generale aggiunto e di componente di segreteria delle strutture di categoria.

Sono compatibili gli incarichi assunti nelle giunte delle camere di commercio e nelle Fondazioni con finalità Culturali, sociali e benefiche. Resta ferma l'incompatibilità per ogni altro tipo di Fondazione, inclusa la Fondazione di origine Bancaria.

Sono altresì compatibili gli incarichi assunti in seno a comitati consultivi e comitati di indirizzo e vigilanza di enti e gli incarichi assunti all'interno di associazioni di volontariato collaterali alla Cisl.

L'assunzione di incarichi in Associazioni di volontariato non collaterali alla Cisl, Forum Terzo Settore ed altre forme associative diverse da quelle contemplate nel precedente comma, deve essere preceduta dal giudizio di non conflittualità con le finalità della Cisl espresso dal Consiglio Generale ai sensi dell'art. 11 del presente Regolamento.

Rientrano nella fattispecie di incompatibilità gli incarichi assunti in Agenzie di viaggio, Consorzi edili, cooperative, anche edilizie, agenzie di sviluppo, di incontro domanda e offerta di lavoro, Cral, associazioni ed enti del dopolavoro.

Ai sensi dei commi precedenti relativi alle fattispecie di deroga alla disciplina delle incompatibilità stabilita dal presente articolo, è consentito cumulare un solo incarico oltre quello di segretario generale, segretario generale aggiunto e componente di segreteria di struttura confederale e categoriale.

#### **ART. 11**

L'identificazione delle associazioni che si pongano in conflitto con quelle istituzionali proprie della CISL viene attribuita al giudizio politico del Consiglio Generale UST che indicherà, a maggioranza dei 2/3 dei votanti, i casi di incompatibilità in materia.

Spetta alla Segreteria Confederale, in presenza di specifico e motivato ricorso da inviare alla stessa, sottoporre alla decisione del Consiglio Generale UST il giudizio di incompatibilità con associazioni che svolgono attività interferenti con quella sindacale.

#### **ART. 12**

Chi viene eletto a cariche sindacali tra loro incompatibili deve optare per una sola carica con dichiarazione scritta da farsi entro 15 giorni dall'elezione alla carica successiva, pena la decadenza da quest'ultima.

Fermo restando la disciplina delle incompatibilità a norma dello Statuto e del presente Regolamento, ove il dirigente abbia assunto incarichi in associazioni le cui attività siano state dichiarate in conflitto con quelle istituzionali proprie della Cisl ai sensi dell'art. 11 del presente regolamento, deve optare per una sola carica con dichiarazione scritta da comunicarsi entro 15 gg. dalla delibera del Consiglio Generale, pena la decadenza dalla carica sindacale.

Il Comitato Esecutivo della UST è competente a deliberare circa i vincoli di incompatibilità ex art. 6 del presente Regolamento, in ordine alle candidature per la elezione nelle assemblee elettive o consigli dei livelli istituzionali sub-comunali, circoscrizionali, di quartiere e simili, comunque denominati.

Chi viene eletto o assume incarichi di cui all'art. 6 del presente Regolamento lett. a) e c), deve optare per una sola carica con dichiarazione scritta da comunicarsi entro 15 gg. dalla elezione, pena la decadenza dalla carica sindacale.

Fino all'esercizio dell'opzione il dirigente può svolgere solo funzioni di ordinaria amministrazione.

Il Dirigente sindacale che incorra in uno dei casi di incompatibilità previsti dall'art. 10 presente Regolamento deve optare per una sola carica con dichiarazione scritta da comunicarsi entro 15 gg. dall'assunzione del nuovo incarico pena la decadenza dalla carica sindacale.

La/Il candidata/o alle cariche elettive di cui all'art. 6 del presente regolamento lett.) b, decade dalle cariche sindacali eventualmente ricoperte.

I soci dimissionari o decaduti da cariche sindacali ai sensi dell'art. 17 dello Statuto UST possono essere rieletti a cariche sindacali alla scadenza dei periodi di tempo appresso indicati.

- dopo 1 anno dalla candidatura o dalla cessazione del mandato se questo è stato esercitato ad un livello non superiore a quello territoriale;
- dopo 2 anni dalla candidatura o dalla cessazione del mandato se questo è stato esercitato a livello regionale;
- dopo 3 anni dalla candidatura o dalla cessazione del mandato se questo è stato esercitato ad un livello superiore al regionale.

### **ART. 13**

Le decadenze, nei casi contemplati nell'art. 11 e nell'art. 12 del presente Regolamento, operano automaticamente e le iniziative per la sostituzione dei dirigenti decaduti vanno assunte dalle Segreterie competenti per territorio che provvedono entro il termine di 30 gg. dall'accertamento della decadenza.

A tal fine le Segreterie competenti comunicano tempestivamente all'interessato l'avvenuta decadenza, diffidandolo dal compiere atti in nome e per conto della Cisl.

Spetta alla Segreteria Regionale il controllo circa il corretto adempimento di quanto stabilito nei commi precedenti nonché il potere di sostituirsi temporaneamente alle Segreterie inadempienti, negligenti o tardive, sino a completa ricostituzione dell'organo decaduto, da regolarizzarsi entro 60 gg. dall'avvenuta decadenza.

Spetta altresì alla Segreteria regionale confederale il compito di provvedere agli adempimenti di cui al secondo comma del presente articolo nel caso di decadenza della/del Segretario/o Generale della Unione Sindacale Territoriale.

Nel caso di decadenza dall'incarico di Segretario Generale della Unione Sindacale Regionale, gli adempimenti previsti nel comma 4 del presente articolo sono esercitati dalla Segreteria Confederale.

### **ART. 14**

Al fine di favorire la rotazione delle responsabilità dirigenziali, Segretari Generali e Segreterie Territoriali a tutti i livelli, come importante fattore di democrazia sindacale, si stabilisce che per le/i Segretarie/i Generali e Aggiunto di USR/UST, di Federazione Regionale e Federazione territoriale nonché per i componenti di Segreteria a tutti i livelli di Federazione e confederale, il periodo massimo è di 3 mandati (12 anni).

Le disposizioni previste nel presente comma, sono vincolate alla modifica dell'art. 13 dello Statuto UST.

La/Il Dirigente sindacale a qualsiasi livello di Federazione e confederale, non può cumulare cariche nella stessa segreteria ancorché in ruoli diversi, per un periodo superiore a 5 mandati anche non continuativi.

Il limite di 5 mandati deve intendersi anche per le/i Dirigenti che cumulano incarichi di Segreteria nell'articolazione di prima e seconda affiliazione di una Federazione di categoria pluricomposta.

E' prevista una gradualità, fino alla Conferenza Organizzativa del 2019, per uniformarsi.

La/Il dirigente che ha ricoperto il ruolo di Segretario/o Generale a qualsiasi livello confederale o di Federazione, non potrà essere rieletto/o nella stessa segreteria con ruolo diverso.

Il raggiungimento del 65° anno di età rappresenta causa di cessazione della carica di componente la Segreteria a qualsiasi livello di Federazione e di Confederazione.

Le/i componenti delle Segreterie di categoria e dei livelli confederali possono mantenere la carica sino al 65° anno di età a condizione che non siano titolari di pensione.

Le superiori disposizioni non si applicano alle cariche della FNP a tutti i livelli.

I dirigenti eletti in difformità alle norme contenute nel presente articolo sono automaticamente decaduti dalle relative cariche.

Le decadenze, nei casi contemplati dagli artt. 11 e 12 del presente Regolamento operano automaticamente e le iniziative per la sostituzione dei dirigenti decaduti vanno assunte dalle Segreterie competenti per territorio che provvedono entro il termine di 30 gg. dall'accertamento della decadenza.

A tal fine le Segreterie competenti comunicano tempestivamente all'interessato l'avvenuta decadenza, diffidandolo dal compiere atti in nome e per conto della Cisl.

#### CAPITOLO IV LA DESIGNAZIONE DEI RAPPRESENTANTI CISL

##### **ART. 15**

Il Comitato Esecutivo della UST è competente a designare i rappresentanti della Organizzazione in enti, associazioni e/o società ove è prevista per legge o per regolamento la rappresentanza sindacale, avuta presente la esigenza di assicurare:

- la piena autonomia del sindacato;
- il più altro grado di competenza e professionalità;
- la massima funzionalità degli organi sindacali.

##### **ART. 16**

Coloro che sono investiti di rappresentanza sindacale relazionano periodicamente alla Segreteria della UST in ordine alla natura dell'attività svolta; ricevono dalla stessa le relative istruzioni, segnalano tempestivamente i problemi interessanti l'Organizzazione sindacale.

Il mancato adempimento di tali impegni viene segnalato dalla Segreteria al Comitato Esecutivo, anche ai fini dell'eventuale revoca del mandato.

##### **ART. 17**

La designazione dei rappresentanti, di cui all'art. 15 del presente Regolamento, è di competenza del Comitato Esecutivo della UST, sentite le strutture interessate e previa istruttoria atta a verificare la piena idoneità e compatibilità del/la designando/a anche alla stregua dei parametri fissati dall'art. 15 del presente Regolamento. L'accertata sussistenza di incompatibilità comporta l'annullamento automatico degli effetti dell'atto di designazione. Nella rappresentanza della CISL negli enti previdenziali territoriali, sarà garantita la presenza di un rappresentante della FNP.

Per le rappresentanze di natura categoriale, fermo restando il diritto dell'organo di categoria alla designazione, la relativa segnalazione esterna spetta, comunque, alla Segreteria della UST.



La Segreteria della UST può negare la segnalazione in caso riscontri la violazione delle norme statutarie e regolamentari confederali sulle incompatibilità in presenza di documentata carenza di qualità morali del designato.

#### **ART. 18**

Le questioni attinenti ai gettoni di presenza e rimborsi o altri emolumenti derivanti da incarichi ricoperti su designazione sindacale vengono disciplinate per tutta l'Organizzazione da apposite norme fissate dal Comitato esecutivo confederale nel Regolamento Economico.

## **PARTE II** **NORME GENERALI SUL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI DIRIGENTI**

### **CAPITOLO V** **VALIDITA' DELLE SEDUTE E VOTAZIONI**

#### **ART. 19**

Per la validità delle sedute e delle deliberazioni degli organi è necessario che all'inizio dei lavori e al momento della votazione siano presenti la metà più uno delle/dei componenti.

#### **ART. 20**

Le votazioni negli organi avvengono per alzata di mano, oppure, su richiesta scritta di almeno il 5% dei componenti, per appello nominale. Le votazioni per le elezioni alle cariche avvengono a scrutinio segreto fatto salvo quanto previsto dal successivo art. 21. Le Presidenze degli enti o associazioni vengono elette per alzata di mano.

#### **ART. 21**

Nelle votazioni non congressuali per le elezioni delle cariche (segreterie, esecutivi, ecc.) ogni lettore può esprimere al massimo tanti voti quanti sono gli eleggenti.

Tutti gli iscritti sono eleggibili, salvo i limiti generali previsti dallo statuto e relativo regolamento senza presentazione di formali candidature.

Il Segretario Generale e i componenti l'organo che esercita l'elettorato passivo possono fare proposte sulla composizione de gli organi da eleggere.

La Composizione delle Segreterie delle Strutture Territoriali sarà la seguente:

- Unioni sindacali territoriali tre componenti compresa/o la/il Segretaria/o Generale. E' possibile affidare incarichi esterni alla Segreteria su specifici progetti;
- Unioni sindacali territoriali coincidenti con le Aree Metropolitane e con un numero di iscritte/i superiore a 70.000, fino a quattro componenti compresa/o la/il Segretaria/o Generale. E' possibile affidare incarichi su specifici progetti a operatrici/ori politici, anche di zona, della UST.
- Federazioni Territoriali di categoria fino tre compenti compresa/o la/il Segretaria/o Generale. E' possibile affidare incarichi esterni alla Segreteria su specifici progetti.

Nelle strutture di Federazione di categoria e confederali a tutti i livelli che contino, nella rispettiva base associativa, una percentuale di iscritte alla Cisl superiore o pari al 20%, la composizione delle Segreterie dovrà prevedere almeno una presenza femminile assicurando, in ogni caso, la presenza dei due generi.

Le elezioni avvengono di norma su scheda bianca. Per le elezioni degli organismi, con il voto 2/3 delle/dei votanti del Consiglio Generale/Comitato direttivo, si può procedere ad una semplificazione procedurale indicando sulla scheda elettorale la proposta del Segretario Generale in carica, fermo restando la possibilità di aggiungere o sostituire i nomi indicati da parte degli elettori.

Con analoga procedura si provvederà in caso di integrazione del Comitato Esecutivo a seguito di dimissioni - decadenza - pensionamento - decesso e quant'altro.

Per le elezioni dei Comitati esecutivi o organismi similari, con il voto unanime delle/dei votanti del Consiglio Generale, si può procedere con voto palese.

Le disposizioni previste dall'art. 21 del presente Regolamento, entreranno in vigore con lo svolgimento del XVIII Congresso Confederale.

#### **ART. 22**

Nelle elezioni vengono proclamati eletti i candidati che riportano il maggior numero di voti.

A parità di voti viene proclamato eletto il più anziano di iscrizione alla CISL; a parità di iscrizione alla CISL, il più anziano di età.

### CAPITOLO VI DIMISSIONI DAGLI ORGANI

#### **ART. 23**

Le dimissioni dagli organi di Segreteria non derivanti dall'applicazione di norme di incompatibilità o decadenza statutarie o regolamentari, vanno presentate per iscritto e vanno discusse dall'organismo che ha eletto il dimissionario, convocato a tale scopo entro 30 giorni dalle dimissioni, e possono essere accettate o respinte. Sino a tale data esse non sono esecutive.

Le dimissioni del Segretario Generale comportano le dimissioni della Segreteria.

### CAPITOLO VII MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLE RIUNIONI

#### **ART. 24**

La durata degli interventi è limitata solo su specifica decisione degli organismi assunta di volta in volta e su ogni singolo argomento all'ordine del giorno. Per l'illustrazione delle mozioni d'ordine e delle pregiudiziali sono ammessi soltanto un intervento a favore e uno contro.

Per questi interventi e per le dichiarazioni di voto sono concessi 5 minuti. La Segreteria dell'UST ha facoltà di far intervenire, alle riunioni degli organi, dirigenti di strutture che non ne siano componenti, nonché operatori o esperti per le particolari materie in discussione.

I singoli membri degli organi hanno facoltà di promuovere o di depositare in forma scritta alla Presidenza emendamenti ai documenti conclusivi.

#### **ART. 25**

Le assenze dalle riunioni degli organi devono essere giustificate per iscritto anche a mezzo posta elettronica ordinaria. Le assenze ingiustificate saranno portate a conoscenza dell'Organizzazione.

Le/i componenti degli organi sono tenuti ad essere presenti durante tutta la sessione, provvedendo, nel caso di giustificato impedimento, a comunicarlo per iscritto alla Presidenza.

**PARTE III**  
**NORME SUGLI ORGANI DELLA UNIONE SINDACALE TERRITORIALE**

**CAPITOLO VIII**  
**IL CONGRESSO CONFEDERALE TERRITORIALE**

**ART. 26**

Il Consiglio Generale, contestualmente alla indicazione di convocazione del Congresso, emana il regolamento per la elezione dei delegati al Congresso stesso.

Approva lo schema di Regolamento del Congresso confederale, fissando una percentuale minima di candidate da inserire nelle liste con l'obiettivo di realizzare una effettiva presenza femminile nella composizione del Consiglio Generale pari al 30%.

Al fine di realizzare organismi che prevedano una presenza di genere effettiva tra il 20 ed il 30%, in base alla composizione associativa, i regolamenti congressuali delle Federazioni territoriali e della UST, dovranno prevedere nelle liste, una appropriata percentuale.

I Regolamenti prevedranno altresì una adeguata percentuale di presenza di delegate/i, giovani under 35, delegate/i immigrate/i. Il presente articolo si applica alla FNP solo con riferimento alla presenza di genere.

**ART. 27**

La FNP partecipa al Congresso dell'UST con un numero di delegati fino alla concorrenza del 25% della media di tutti gli iscritti alla CISL nel quadriennio precedente l'anno di effettuazione del Congresso.

**CAPITOLO IX**  
**IL CONSIGLIO GENERALE TERRITORIALE**

**ART. 28**

Il Consiglio generale è costituito:

**a.** da un rappresentante per ogni federazione territoriale di categoria nella persona del dirigente responsabile comunque denominato;

**b.** da n. 29 rappresentanti delle Federazioni territoriali di cui 9 eletti dal Consiglio generale della FNP territoriale. Il riparto dei 20 rappresentanti di competenza delle altre Federazioni risulta dal numero dei quozienti contenuti nella media del numero complessivo di iscritti ad ogni categoria nel quadriennio precedente l'anno di effettuazione del Congresso. Il quoziente si ottiene dividendo per 20 la media del numero complessivo di iscritti alla Cisl, esclusi i pensionati, nel quadriennio precedente l'anno di effettuazione del Congresso. I posti non coperti dai quozienti interi vengono assegnati alle categorie con i resti maggiori;

**c.** e da n° 50 componenti eletti dal Congresso, di cui 8 candidati dalla FNP; qualora risultasse eletto un numero inferiore a 8 il Consiglio generale della FNP avrà diritto a designare la quota mancante. Va, comunque garantita una equilibrata presenza di genere, di immigrate/i, di giovani come previsto dal precedente art. 26 . Possono essere eletti tutti i soci della Cisl tranne coloro che sono già componenti del consiglio generale di cui alle lettere "a" e "b".

Al Consiglio Generale partecipano con solo diritto di parola, i responsabili delle Zone Cisl presenti sul territorio e i responsabili dell'INAS, del CAF, dell'ADICONSUM, dell'ANOLF, del SICET, e dell'ANTEAS.

I rappresentanti di cui al punto b) sono designati dai rispettivi Consigli Generali che possono revocarli e sostituirli durante la vigenza del mandato.

In caso di vacanza tra i membri del Consiglio generale eletti dal Congresso di cui al punto c), questa sarà ricoperta da colui che in sede di Congresso ha riportato in graduatoria il maggior numero di voti dopo l'ultimo eletto, salvo che la vacanza riguardi i componenti della FNP. In tal caso la FNP avrà diritto a designare il componente subentrante.

#### **ART. 29**

Qualora una/o componente di diritto del Consiglio Generale di cui all'art. 28 del presente Regolamento venga eletto componente la Segreteria UST ed opti per quest'ultima carica, resterà elemento del Consiglio Generale stesso anche nel caso in cui cessi per qualsiasi motivo dalla carica di Segretario della UST.

Le/i componenti di diritto del Consiglio Generale, se eletti in Segreteria Confederale, vengono sostituiti dalla struttura che li ha espressi.

#### **ART. 30**

Il Consiglio Generale è convocato in prima sessione per la elezione delle cariche, di regola, il giorno stesso della chiusura del Congresso e, comunque, entro 20 giorni da tale chiusura a cura dell'Ufficio di Presidenza del congresso stesso. Il/la componente più anziano di età dell'ufficio di Presidenza del Congresso presiede il Consiglio Generale sino all'elezione della Segreteria. In caso di prosecuzione dei lavori la Segreteria propone l'elezione della Presidenza.

#### **ART. 31**

La convocazione ordinaria del Consiglio Generale prevista dall'art. 23 dello Statuto UST, e la conseguente indicazione dell'ordine del giorno, deve essere effettuata almeno 15 gg. prima della data fissata, salvo che la convocazione stessa contenga esplicita motivazione di urgenza.

La convocazione straordinaria prevista dallo Statuto confederale è effettuata dalla Segreteria della UST che è tenuta a provvedervi entro un mese dalla data della richiesta

La convocazione può avvenire in forma scritta tramite posta, ovvero e-mail o P.E.C. (Posta Elettronica Certificata).

#### **ART. 32**

In apertura dei lavori di ogni sessione si elegge la Presidenza su proposta della Segreteria.

#### **ART. 33**

La Segreteria può nel corso dei lavori del Consiglio Generale svolgere comunicazioni concernenti l'attività dell'Organizzazione. Su tali comunicazioni si possono chiedere chiarimenti. Qualora un componente del consiglio chieda di discutere un argomento, oggetto delle comunicazioni, tale richiesta deve essere sottoposta all'approvazione del Consiglio Generale.

La Segreteria ha facoltà in questo caso di far discutere tale argomento esaurito l'ordine del giorno della sessione in corso o di iscriverlo all'ordine del giorno della sessione successiva.

#### **ART. 34**

La proposta di deliberare la sfiducia agli organi esecutivi eletti dal Consiglio generale deve essere presentata da almeno 1/3 dei componenti che richiede la convocazione straordinaria del Consiglio Generale a norma **dell'art. 23 dello Statuto territoriale.**

Alla Convocazione provvede il Segretario Generale improrogabilmente entro 30 gg. dal ricevimento della richiesta, pena la decadenza dalla carica sindacale.

Decorso inutilmente il termine di cui sopra, alla convocazione stessa provvede il Segretario Generale della struttura di livello superiore entro e non oltre il termine tassativo di 15 gg.

La decisione sulla sfiducia va assunta nella prima sessione successiva del consiglio generale da effettuarsi entro 30 giorni da quella in cui è avanzata la richiesta.

#### **ART. 35**

Il Consiglio Generale può costituire commissioni per materie specifiche e gruppi di materie, con funzioni istruttorie e di preparazione di proposte per le decisioni del consiglio Generale.

Su proposta della Segreteria, il consiglio generale nomina al suo interno, le Commissioni in cui si articola il Consiglio Generale, prevedendo anche deleghe in base alle quali, di volta in volta, le commissioni possano esercitare funzioni deliberanti.

Le/I componenti delle Commissioni sono designati dal Consiglio Generale su proposta della Segreteria.

Su proposta della Segreteria le Commissioni possono essere integrate con la partecipazione consultiva di dirigenti o esperti sulle materie in esame.

Le Commissioni sono convocate dalla Segreteria dell'UST.

Per la Presidenza e le modalità di lavoro valgono le stesse norme che regolano l'attività del Consiglio Generale.

#### **ART. 36**

Sulle materie di propria competenza per le quali il Consiglio Generale ha delegato alle Commissioni potestà decisionali, le stesse Commissioni adottano decisioni a maggioranza assoluta. A richiesta di 1/3 dei componenti delle Commissioni la decisione da assumere deve essere rimessa al Consiglio Generale.

#### **ART. 37**

Il Consiglio Generale, in caso di impedimento definitivo delle/dei componenti del Collegio dei Sindaci, provvede alla ricostituzione del "plenum" di tali organi in sostituzione di quelli vacanti.

### CAPITOLO X IL COMITATO ESECUTIVO TERRITORIALE

#### **ART. 38**

Il Comitato esecutivo è composto:

- dai componenti la Segreteria UST;
- dai Segretari Generali delle Federazioni territoriali o dai referenti territoriali delle Federazioni in caso di regionalizzazione della struttura sindacale;
- dalla responsabile del Coordinamento femminile;
- da n. 6 componenti eletti dal Consiglio Generale.

Al Comitato esecutivo partecipano, come invitati con diritto di parola, i responsabili di Enti e Associazioni collaterali della CISL (art. 9 del presente regolamento), il responsabile del Servizio fiscale.

#### **ART. 39**

La convocazione del Comitato Esecutivo e la conseguente indicazione dell'ordine del giorno vengono effettuate dalla Segreteria almeno 8 giorni prima della data fissata per la riunione, salvo che la convocazione stessa non contenga esplicita motivazione di urgenza. La richiesta di convocazione dell'Esecutivo da parte del terzo dei componenti deve essere motivata e deve indicare gli argomenti da porre all'ordine del giorno. La Segreteria è tenuta a provvedere alla convocazione nei 15 giorni successivi alla richiesta. La convocazione può avvenire in forma scritta tramite posta, ovvero e-mail o ancora P.E.C. (Posta Elettronica Certificata).

#### **ART. 40**

Il Comitato Esecutivo è presieduto dal/la Segretario/a Generale o, in caso di sua assenza, dal Segretario Generale Aggiunto. In caso di assenza anche di questi, è presieduto da uno dei componenti la Segreteria, delegato a ciò dal Segretario Generale.

#### **ART. 41**

In applicazione dell'art. 4 dello Statuto della UST Ragusa Siracusa, l'Esecutivo decide il numero di zone e la composizione geografica delle stesse.

Le Zone/USC non costituiscono istanza congressuale. Al fine di garantire la funzionalità ed il raccordo con le strutture nei luoghi di lavoro ed il territorio si prevedono:

- assemblea annuale delle/degli iscritte/i di zona;
- assemblee delle/dei delegate/i di zona;
- coordinamento territoriale di zona con la presenza di delegate/i delle Federazioni;
- coordinatrice o coordinatore territoriale di zona nominati dalla Segreteria della UST sentito il coordinamento.

### ***PARTE IV***

### ***LE ARTICOLAZIONI DELLA UNIONE SINDACALE TERRITORIALI***

#### **CAPITOLO XI**

#### **LE FEDERAZIONI DI CATEGORIA**

#### **ART. 42**

Le Federazioni nazionali di categoria che fanno parte della Confederazione a norma dell'art. 4 e 5 dello Statuto Confederale sono:

1. Federazione lavoratori energia, moda, chimica e affini (FEMCA);
2. Federazione lavoratori aziende elettriche italiane (FLAEI);
3. Federazione italiana lavoratori costruzioni ed affini (FILCA);
4. Federazione italiana metalmeccanici(FIM);
5. Federazione dell'informazione e dello spettacolo (FISTEL);
6. Federazione agro-alimentare (FAI);
7. Unione Generale Coltivatori (UGC);

8. Federazioni lavoratori pubblici e dei servizi (CISL Funzione Pubblica, CISL FP, CISL FPS);
9. Federazione Scuola (CISL SCUOLA);
10. Sindacato dei lavoratori Poste (SLP);
11. Federazione italiana trasporti (FIT);
12. Federazione sindacati addetti servizi commerciali affini e turismo (FISASCAT);
13. Federazione lavoratori somministratori autonomi ed atipici (FELSA);
14. Federazione Italiana Reti dei Servizi del Terziario (FIRST)
15. Federazione Università (CISL UNIVERSITA');
16. Federazione nazionale della sicurezza (FNS);
17. Cisl Medici;
18. Federazione innovazione e ricerca (FIR);
19. Federazione nazionale pensionati (FNP);

#### **ART. 43**

Le singole Federazioni Territoriali di categoria devono informare la Segreteria della UST di tutte le modifiche apportate al loro Statuto e far conoscere i cambiamenti sopravvenuti nei loro organi direttivi.

La Segreteria della UST ha facoltà di verifica.

### CAPITOLO XII POTERI E FUNZIONI DELLE STRUTTURE

#### **ART. 44**

Fermi restando gli scopi e i compiti degli organismi categoriali e territoriali fissati dallo Statuto Confederale e, se non in contrasto, dagli statuti delle Federazioni nazionali e delle Unioni Regionali-interregionali, alle strutture competono funzioni proprie e non sovrapponibili fra loro, di cui agli articoli successivi.

#### **ART. 45**

Compete alle Federazioni territoriali:

1. la titolarità del tesseramento e lo sviluppo del proselitismo;
2. la promozione, l'organizzazione e lo sviluppo delle rappresentanze associative aziendali e territoriali: SAS, RLS, RSA;
3. il coordinamento ed il sostegno della componente associativa eletta e designata nelle RSU e dei delegati alla sicurezza d'impresa (RLS, RLST);

4. l'individuazione dei bisogni formativi e dei nuovi quadri;
5. la gestione amministrativa autonoma delle risorse finanziarie nell'ambito delle quote contributive di propria competenza, derivanti dal riparto automatico;
6. la titolarità della contrattazione decentrata- aziendale e delle politiche di settore, con il coordinamento dell'Unione territoriale, nonché il sostegno alle RSU, alle RSA, alle SAS, alle TAS, ai Collettivi, ai Presidi, in quanto agenti negoziali sulle materie ad esse delegate dalla contrattazione collettiva.

#### **ART. 46**

Compete alle Unioni Sindacali Territoriali:

- a) la rappresentanza e la funzione politica e organizzativa. La concertazione e la partecipazione istituzionale, nonché la contrattazione delle politiche territoriali;
- b) la gestione degli accordi e delle politiche regionali, adeguandoli alle realtà e ai fabbisogni locali anche attraverso la contrattazione nel territorio di competenza;
- c) l'esercizio, nell'ambito del coordinamento politico, della verifica sulla attuazione e la gestione degli accordi sindacali di settore;
- d) la promozione e lo sviluppo della contrattazione e/o concertazione con le istituzioni locali;
- e) l'organizzazione e la gestione, in accordo con la USR, in rapporto con le categorie, gli Enti e le Associazioni collaterali alla CISL, della erogazione dei servizi agli iscritti e ai lavoratori in materia di assistenza, previdenza, sanità, assicurazione, previdenza integrativa, consulenza fiscale, tutela dei consumatori, assistenza e consulenza vertenziale e legale, nel rispetto delle normative di legge vigenti che regolano l'attività del patronato;
- f) il coordinamento e il supporto alle strutture articolare nel territorio ivi comprese le sedi zionali, comunali e le leghe, in materia di tesseramento e proselitismo;
- g) la predisposizione del bilancio consuntivo consolidato.

### ***CAPITOLO XIII*** ***LE STRUTTURE TERRITORIALI***

#### **ART. 47**

Le strutture orizzontali, prima di effettuare la convocazione degli organi di cui all'ultimo comma dell'art. 38 dello Statuto confederale, devono invitare gli organi verticali competenti a procedere essi stessi autonomamente a tale convocazione. In caso di inadempienza, scaduti i termini di tempo indicati nell'invito, la convocazione viene effettuata direttamente dalle strutture orizzontali. Oggetto della riunione possono essere esclusivamente comunicazione e dibattito sulle stesse, senza l'obbligo di adottare delibere.

Qualora l'oggetto della convocazione riguardi adempimenti derivanti dallo Statuto confederale e federale o da delibere degli organi orizzontali o federali competenti, l'organo è tenuto ad adottare le conseguenti deliberazioni.

#### **ART. 48**

Il numero dei rappresentanti della FNP sarà pari al 17% del totale dei componenti del Consiglio Generale dell'UST aventi diritto al voto, quando la media degli iscritti alla Federazione territoriale dei pensionati risulti pari o inferiore al 50% della media degli iscritti alla CISL, pensionati compresi, nel quadriennio precedente l'anno di effettuazione del Congresso. Allorché la percentuale degli iscritti alla FNP risulti superiore al 50%, pensionati compresi, nel quadriennio precedente l'anno di effettuazione del Congresso, il



numero dei rappresentanti della FNP sarà pari al 20% del totale dei componenti del consiglio Generale dell'UST.

#### CAPITOLO XIV GLI ENTI E LE ASSOCIAZIONI (LE SOCIETA') DELLA CISL

##### **ART. 49**

Gli enti della CISL e le associazioni collaterali della CISL sono strumenti operativi specifici per taluni settori di attività ed espletano le loro funzioni in attuazione delle politiche e delle scelte di indirizzo indicate dalla CISL e articolano le proprie strutture a livello nazionale, regionale e/o territoriale.

Quando negli Statuti degli enti, delle associazioni e delle società collaterali alla CISL sia prevista la nomina diretta o indiretta dei Presidenti e/o dei responsabili ai vari livelli da parte della CISL, la stessa deve essere effettuata dai consigli generali del livello di competenza.

Le/i Presidenti e/o le/i responsabili di cui al comma precedente, per quanto riguarda il livello nazionale possono permanere in carica per un periodo non superiore a quello corrispondente a due mandati congressuali.

Per gli altri livelli regionali e/o territoriali il limite massimo è di 3 mandati. I loro incarichi sono incompatibili, così come previsto dall'art. 10 del presente Regolamento, con quelli di Segreteria, a tutti i livelli, sia di Federazione che confederale.

Inoltre, gli incarichi di Presidenza e/o di responsabilità in Enti, Associazioni e Società collaterali alla CISL sono incompatibili con analoghi incarichi in altri enti, associazioni e società.

Ai fini della previsione di cui **all'art. 9 dello Statuto Confederale**, il Collegio dei Sindaci Confederale non ha competenza nei confronti degli Enti della CISL, dotati di un proprio organo di controllo a seguito di disposizioni di legge o di specifica autonomia statutaria.

#### **PARTE V NORME SULLA GESTIONE DELLE RISORSE E DEL PATRIMONIO**

#### CAPITOLO XV RESPONSABILITA' E COMPETENZE

##### **ART. 50**

I beni mobili ed immobili, a qualsiasi titolo acquisiti e costituenti il patrimonio della Unione degli Enti dalla stessa promossi devono essere, a seconda della loro natura, registrati ed inventariati.

A tal fine è istituita, a livello nazionale, la "Anagrafe degli immobili" con il compito di censire tutte le proprietà immobiliari, intendendosi sia le proprietà dirette, che quelle degli enti, delle associazioni, delle società e delle fondazioni, ove esistenti, collaterali alla CISL.

Di tali beni la Unione disporrà per il perseguimento delle proprie finalità statutarie, procedendo all'uopo alla stipulazione di negozi giuridici e alla costituzione degli strumenti necessari per una buona gestione del patrimonio stesso.

La titolarità di ogni bene mobile ed immobile, nonché di ogni altro diritto di natura patrimoniale, appartiene esclusivamente alla Unione o alle singole strutture.

Le persone fisiche, che, per i poteri alle stesse conferiti dagli organi statutari, intervengono in negozi giuridici e manifestazioni di volontà aventi comunque attinenza al patrimonio della CISL e delle sue strutture, dovranno in ogni caso specificare negli atti relativi la qualità nei limiti della quale esse agiscono.

Dei beni di qualsiasi natura, dislocati presso organizzazioni aderenti o territoriali, sono responsabili i rappresentanti legali delle Federazioni e delle Unioni, consegnatari dei beni medesimi.

Costoro dovranno altresì uniformarsi, per quanto attiene a ogni atto avente implicazioni patrimoniali, al disposto di cui al comma precedente.

#### **ART. 51**

Le organizzazioni, confederale, categoriali e territoriali rispondono delle obbligazioni assunte dai propri organi nei limiti delle competenze e dei rispettivi fini statutari.

A tal fine, le strutture confederali e le Federazioni di categoria a qualsiasi livello dovranno attivare apposite polizze assicurative per le/i proprie/i dirigenti elette/i, a copertura dei rischi "professionali" derivanti dalla carica elettiva.

Nei rapporti esterni le/i dirigenti politici delle organizzazioni, confederale, categoriali e territoriali che rispondono, a norma dell'art. 38 del codice civile, personalmente e solidamente con queste ultime per le obbligazioni da esse/i assunte nell'esercizio delle funzioni di competenza, sono sollevate/i dalla responsabilità derivante dal precitato vincolo di solidarietà, sempre che l'obbligo per l'assolvimento del quale si procede non consegua da comportamenti dolosi o colposi.

Le/i dirigenti politici delle organizzazioni, confederale, categoriali e territoriali rispondono personalmente altresì nei confronti delle organizzazioni stesse, per gli atti da esse/i compiuti con dolo o colpa grave, e quindi per i danni che ne sono conseguiti.

Le strutture categoriali e orizzontali dovranno identificare il "responsabile" del trattamento dei dati personali degli iscritti a norma di quanto previsto dalla Legge vigente.

Analogamente le strutture a tutti i livelli sono tenute al rispetto delle norme previste dal Dlgs 81/08 e succ. mod. e integrazioni.

## CAPITOLO XVI BILANCI

#### **ART. 52**

L'elaborazione dei bilanci preventivi e consuntivi deve essere fatta da tutte le strutture dell'Organizzazione in conformità del programma di contabilità definito esclusivamente dalla Confederazione, nonché dalle norme da questa diramate.

Essi devono essere verificati dai Collegi sindacali che allegheranno anche la verifica sulla compatibilità delle spese sostenute per i trattamenti indennitari delle/dei Dirigenti e delle/degli operatrici/operatori con riferimento al Regolamento approvato dai rispettivi Comitati esecutivi, approvati dai competenti organi delle strutture e inviati:

- entro il 10 marzo dell'anno successivo dalle Federazioni territoriali alle UST e alle Federazioni Regionali di Categoria;
- entro il 31 marzo dell'anno successivo dalla UST alla Confederazione, Servizio Ispettivo.

Entro il 15 aprile le UST sono tenute a trasmettere alle USR il proprio bilancio consolidato. Le Strutture che non provvedono agli adempimenti nei tempi e modalità di cui sopra non possono beneficiare delle agevolazioni finanziarie concesse dalla Confederazione e sono sottoposte ad ispezione amministrativa secondo le procedure stabilite dallo Statuto e dal presente Regolamento.

**PARTE VI**  
**ATTIVITA' ISPETTIVE**

CAPITOLO XVII  
ISPEZIONI

**ART. 53**

La UST ha facoltà di effettuare, attraverso i suoi uffici, controlli o ispezioni nei riguardi delle Organizzazioni categoriali territoriali.

Le ispezioni sono promosse dalla Segreteria della UST nell'interesse delle Organizzazioni e degli associati; essi vengono disposte con una comunicazione scritta dalla Segreteria UST.

Delle ispezioni devono essere redatti, di volta in volta, regolari verbali. Le ispezioni e le rilevazioni risultanti dai relativi verbali non costituiscono sanatoria a nessun effetto e nemmeno deroga agli Art. 47, 48 e 49 dello Statuto Confederale.

**PARTE VII**  
**ADEGUAMENTI STATUTARI E REGOLAMENTARI**

CAPITOLO XVIII  
OBBLIGHI DI ADEGUAMENTO

**ART. 54**

Le strutture che non hanno provveduto ad adeguare il proprio Statuto ed il relativo Regolamento a quelli confederali dovranno procedere a tale adempimento entro 3 mesi dall'approvazione del presente regolamento o su esplicita richiesta dalla Segreteria confederale.

In caso di ulteriore inadempienza la Segreteria confederale può avanzare richiesta al Collegio Confederale dei probiviri, perché dichiarati la nullità delle norme in contrasto, ai sensi dell'art. 55 dello Statuto confederale.

**ART. 55**

Nei casi in cui le strutture di federazione di categoria, fossero carenti di proprie norme regolamentari, sono valide, in quanto applicabili e sino alla formulazione dei Regolamenti delle strutture stesse, le norme del presente Regolamento.